

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

48.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBBI EMILIO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori SANTALCO ed altri: Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali (Approvata dal Senato) (1345)	607
PRESIDENTE	607, 609, 614, 615
BERNARDINI	609, 614, 615
CIAMPAGLIA	613
D'ALEMA	610, 612
GARZIA	613
PAVONE, <i>Relatore</i>	608, 613
SANTAGATI	610, 611, 612, 614, 615
SPAVENTA	610
TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	611, 613, 614

Discussione della proposta di legge senatori Santalco ed altri: Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali (Approvata dal Senato) (1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santalco, de' Cocci, Talamona, Rosa, Calarco e Scardaccione: « Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali », già approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso « parere favorevole a condizione che l'articolo 2 del provvedimento sia così modificato: " L'onere derivante dall'ultimo comma del precedente articolo 1, valutato in lire 170 milioni, per l'anno finanziario 1981, sarà fronteg-

La seduta comincia alle 9,30.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1981

giato a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario”.

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere la relazione.

PAVONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 31 luglio 1954, n. 570, ha previsto, fra le altre misure, la restituzione dell'IGE agli esportatori dei prodotti industriali e un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sui prodotti industriali importati, rapportato al pagamento dell'IGE, come se fossero fabbricati in Italia. Inoltre, la legge ha demandato l'elencazione di tali prodotti ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei ministri.

Si è sostenuto — e credo di dover condividere questa interpretazione — che la legge n. 570 del 1954 ha voluto creare una interdipendenza tra il rimborso dell'IGE all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione. Tra i prodotti industriali enumerati nelle tabelle approvate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e per i quali si doveva restituire l'IGE agli esportatori, si è inclusa anche la voce « macchine per la stampa e loro parti », non meglio specificata, mentre, per quanto riguarda l'imposta di conguaglio, si è precisato che la stessa si applicava a tali macchine « escluse le rotative per la stampa dei giornali ». L'esclusione sembra logica considerato che le rotative non sono prodotte in Italia.

Con un successivo intervento, e precisamente con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794, emanato anche per adeguare le aliquote di restituzione e di conguaglio, in base alla delega prevista dalla legge 7 luglio 1960, n. 633, è stata approvata un'unica tabella dei prodotti sui quali applicare sia la restituzione dell'IGE sia l'imposta di conguaglio e la voce che qui interessa,

la 84.35, prevede le « macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa », omettendo — e ciò è motivo di meraviglia — l'esclusione delle rotative per la stampa dei giornali prevista dal decreto n. 676 del 1954.

Non credo che si tratti di una diversa valutazione, in quanto i motivi per cui si sono escluse le rotative nel già citato decreto n. 676 continuano ad esistere dato che le stesse non sono prodotte in Italia. Dobbiamo quindi ritenere che si sia trattato di un mero errore materiale. Invero il Parlamento ha avvertito l'esigenza di correggere tale errore con apposito atto legislativo.

Il primo fu il disegno di legge n. 3918 presentato alla Camera il 29 dicembre 1971, recante « Provvidenze per la stampa », che all'articolo 8 provvedeva ad escludere le rotative per la stampa dei giornali dall'imposta di conguaglio. Purtroppo, però, questo provvedimento non concluse il suo *iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. Un precedente disegno di legge presentato alla Camera il 13 marzo 1969, con il numero 1191, purtroppo, mentre era in una fase avanzata, aveva subito la stessa sorte essendo intervenuto lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Nella VII legislatura venne presentato il disegno di legge n. 103, d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri, approvato dal Senato il 29 giugno 1977, che escludeva le rotative per la stampa dei giornali prevedendo anche il rimborso nel caso in cui l'imposta di conguaglio fosse stata pagata. Il disegno di legge, trasmesso alla Camera, non poté essere esaminato per l'anticipata interruzione della legislatura. Così il provvedimento non superò il traguardo perché intervenne per la terza volta lo scioglimento anticipato delle Camere.

In questa legislatura, dato l'aggravarsi della crisi dell'editoria, i senatori Santalco, de' Cocci, Talamona, Rosa, Calarco e Scardaccione hanno presentato il provvedimento al nostro esame, confortati dal desiderio di dare una risposta positiva, anche se limitata, alla crisi dell'editoria,

rafforzando la libertà di stampa e salvaguardando la pluralità delle testate. La proposta di legge è stata approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980 e trasmessa alla Presidenza della Camera il 31 gennaio. Stiamo quindi discutendo il provvedimento con un certo ritardo.

In conclusione l'iniziativa è volta a sanare un materiale errore involontario fatto dal legislatore quando, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794, non escluse dall'imposta di conguaglio le rotative, come già previsto dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676.

Con il provvedimento in oggetto si dichiara non dovuto il tributo suddetto per coloro che, a norma del decreto n. 794 del 1960, erano tenuti a pagarlo, ma che non hanno esaurito il rapporto di imposta o per aver instaurato la procedura contenziosa o per essersi serviti utilmente del « daziato sospeso ».

Invito pertanto la Commissione all'approvazione della proposta di legge, non essendo ipotizzabile una imposta di conguaglio su prodotti esclusivamente di fattura estera, in quanto sappiamo che questa imposta tende a mettere sullo stesso piano tributario prodotti nazionali ed esteri.

Da ultimo si pone alla nostra attenzione quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 che prevede il rimborso del tributo eventualmente corrisposto, che io ritengo necessario, soprattutto per ragioni equitative. Infatti si vuole porre sullo stesso piano e nella stessa posizione tributaria coloro che non pagano il tributo e coloro che, invece, hanno ottemperato all'obbligo fiscale.

Il primo comma dell'articolo 2, che prevede che all'onere derivante dall'ultimo comma dell'articolo 1 si faccia fronte, per l'anno finanziario 1979, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, dovrà essere emendato in ottemperanza al parere della V Commissione bilancio in questo senso: « L'onere derivante dall'ultimo comma del precedente articolo 1, valutato in lire 170 mi-

lioni, per l'anno finanziario 1981, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario ».

Concludo raccomandando la rapida approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BERNARDINI. Debbo confessare che il provvedimento in oggetto pur essendo, quantitativamente, irrilevante, mi ha fatto sorgere delle perplessità. A parte la questione secondaria — ma che vorrei conoscere — del modo con cui sono stati valutati questi 170 milioni e delle aziende editoriali che dovrebbero beneficiarne, con questo provvedimento si afferma un principio che abbiamo sempre escluso quando abbiamo previsto delle sanatorie riguardanti il passato, e cioè del rimborso di somme già pagate. Ricordo la questione dell'ILOR per i professionisti, non più dovuta in base ad una sentenza della Corte costituzionale. Fu deciso in proposito che coloro che avevano correttamente pagato questa imposta, senza instaurare un contenzioso, non dovessero essere rimborsati, mentre solo coloro che hanno pagato con riserva, cioè hanno aperto un contenzioso, potranno beneficiare del rimborso delle somme erogate.

Con la normativa in esame si risale addirittura al 1960 e si fa un calcolo dell'imposta da rimborsare. Il provvedimento ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento il 31 gennaio 1980. Nella relazione introduttiva al Senato se ne era sottolineata l'urgenza considerando anche l'ulteriore aggravamento della crisi dell'editoria. Ma, a distanza di un anno e mezzo dall'approvazione di questa proposta di legge, anche se il nostro gruppo al Senato dichiarò il suo voto favorevole, la situazione è ora cambiata e vi sono motivi di riflessione per tutti.

Chiedo pertanto che la discussione venga rinviata per una maggiore riflessione sul provvedimento in esame per dar modo al Governo di fornirci chiarimenti relati-

vamente a come è stata calcolata l'entità del rimborso e al numero delle imprese che ancora non hanno pagato il tributo in questione.

Se non vi fosse accordo su questa proposta, e non si pervenisse ad un rinvio, il gruppo comunista sarebbe costretto a chiedere la rimessione in aula della proposta di legge.

SPAVENTA. Concordando con le considerazioni dell'onorevole Bernardini, mi dichiaro favorevole alla proposta da lui avanzata.

SANTAGATI. Vorrei attenermi, in questo mio intervento, ad un criterio logico e quindi anche cronologico. Di fronte al provvedimento all'ordine del giorno ognuno di noi è chiamato ad esprimere nel merito i punti di vista dei vari gruppi politici cui appartiene. La relazione dell'onorevole Pavone ci ha messi nelle condizioni di valutare la bontà o meno del provvedimento che, oltre tutto, ha subito, da un punto di vista tecnico, un aggiustamento di tiro da parte della V Commissione che ci ha trasmesso un parere in virtù del quale si rende necessario un emendamento, che, interpretando la questione sia su un piano procedurale, sia su un piano tecnico, mi permetterò di presentare. Con tale emendamento si consente di adeguare l'articolo 2 alla situazione attuale, al fine di evitare quelle incertezze ed indeterminanze cui spesso le leggi danno luogo.

Per quel che riguarda il merito del provvedimento — al quale il gruppo del MSI-destra nazionale anticipa di essere favorevole — non credo possano sussistere preoccupazioni, soprattutto se si guarda al contenuto limitatissimo di esso che si traduce in una correzione di una svista compiuta a suo tempo dall'amministrazione finanziaria; svista a seguito della quale si è creata una situazione un po' strana, nel senso che chi ha ritenuto che questa imposta non andasse pagata non l'ha fatto (ed è ancora teoricamente in debito con l'amministrazione) e chi, invece, ha ritenuto di doverla pagare, l'ha fatto se-

guendo il criterio del *solve et repete* al fine di evitare il sorgere di ostacoli, a volte proceduralmente rilevanti, che potrebbero nascere dall'apertura di un contenzioso con l'amministrazione.

L'osservazione del collega Bernardini, dunque, se è valida per altre situazioni finanziarie e fiscali, quale quella dei professionisti che hanno ritenuto di dover pagare l'ILOR, non lo è in questo caso. Infatti, nel caso dei professionisti sopra citati, la Corte costituzionale ha stabilito successivamente che quell'imposta non doveva essere pagata. Nel caso in esame si parla di società che hanno ritenuto di non dover pagare un certo tributo in ordine al quale, non essendo intervenuta analoga sentenza della Corte costituzionale, si trovano, come ho detto, teoricamente in debito con lo Stato.

D'ALEMA. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato!

SANTAGATI. Chi ha dato, in questo caso l'ha fatto seguendo il principio del *solve et repete* che la Corte costituzionale ha poi eliminato dai rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, per cui anche tali soggetti hanno aperto un contenzioso.

Il provvedimento in discussione risolve questo problema ed essendo di portata limitatissima non vorrei che diventasse oggetto di grande dibattito parlamentare. A questo proposito, desidererei sapere quali siano le società editoriali che non hanno pagato il tributo, al fine di avere ulteriori elementi per valutare la limitatezza, dal punto di vista economico, del provvedimento, nonché la sua generalità.

Sarà necessario poi vedere, su un piano rigorosamente giuridico, se l'esenzione abbia da essere contemplata con una legge correttiva dell'errore precedente oppure no. Osservando gli atti, emerge con chiarezza la contraddizione derivante da tale errore perché la legge 31 luglio 1954, n. 570, aveva previsto la restituzione dell'IGE agli esportatori dei prodotti industriali, demandando ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da

emanarsi su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quelli del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei ministri, l'elencazione di tali prodotti. La stessa legge stabiliva altresì che sui prodotti industriali importati fosse dovuto un diritto compensativo (imposta di conguaglio) rapportato all'IGE che gli stessi prodotti avrebbero dovuto assolvere ove fossero fabbricati in Italia. La legge n. 570 stabiliva, dunque, una stretta interdipendenza e reciprocità tra rimborso dell'IGE all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione.

Quanto detto finora è parte della relazione del senatore Patriarca che sottolinea l'esistenza della citata legge del 1954, che stabiliva ciò che ho appena ricordato. Il decreto presidenziale, emanato il 14 agosto dello stesso anno, avrebbe dovuto essere consentaneo e consequenziale alla volontà del legislatore.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il pasticcio è nato nel luglio del 1960, quando sono state unificate le tabelle.

SANTAGATI. Non sono ancora arrivato a questo punto. Sto elencando i provvedimenti susseguitisi nel tempo per trarne le conclusioni che credo siano condensate nella proposta di legge.

Il decreto presidenziale del 14 agosto 1954, n. 676, che ha approvato due distinte tabelle dei prodotti industriali, ha incluso tra quelli per i quali doveva restituirsi l'IGE agli esportatori le « macchine per la stampa e loro parti », senza ulteriori precisazioni, mentre, per quanto riguarda l'imposta di conguaglio, ha specificato che la stessa si applicava a tali macchine « escluse le rotative per la stampa dei giornali », facendo così una discriminazione.

Nel campo giuridico vi sono le leggi, le leggi-quadro, i decreti-legge e i decreti del Presidente della Repubblica. Vi è quindi una gerarchia nella legislazione. Ora, come può un provvedimento rigorosamente inferiore, quale appunto il decreto pre-

sidenziale n. 676 del 1954, emanare norme limitative rispetto all'impostazione della legge 31 luglio 1954, n. 570? Questo è il punto.

Onorevole sottosegretario, il successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794 (su questo siamo tutti d'accordo) ha mantenuto questa discriminazione, perché nella tabella in esso prevista si è finito col ripetere pedissequamente l'errore compiuto nel decreto presidenziale n. 676 del 1954. A questo punto sono intervenuti (non ripeterò tutta la cronistoria fatta dal relatore Pavone) quei provvedimenti che dovrebbero essere di sanatoria, e cioè di perequazione tributaria. Tante volte si parla di perequazione con disdegno, ma nel campo tributario la perequazione è un istituto che dovrebbe essere sempre presente alla nostra attenzione. In sostanza, i provvedimenti presentati da diverse legislature hanno convenuto sulla sanatoria da applicare a coloro che per legittime ragioni non avessero corrisposto l'imposta prevista dalla legge base 31 luglio 1954, n. 570, non dal successivo decreto sbagliato.

Nell'articolo 1 della proposta di legge, che richiama la legge del 1954, si dice che non è dovuta l'imposta di conguaglio non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794, che ha ripetuto l'errore contenuto nel decreto presidenziale n. 676 del 1954 e che è in contraddizione con la legge base n. 570 del 1954. Praticamente l'articolo 1 corregge l'errore stabilendo che coloro i quali non hanno pagato l'imposta sono ormai in regola con la legge non essendo più tenuti a pagare tale tributo. Sotto questo profilo non vi è un onere per l'amministrazione, ma si prevede una sanatoria per coloro che hanno rifiutato di pagare l'imposta.

A questo punto chiamo in causa l'amministrazione: se il tributo era dovuto sul serio, a prescindere da tutti quei precedenti citati dal relatore, perché l'amministrazione ha lasciato trascorrere ventisette

anni senza pretendere il pagamento del tributo? Non volendo riferirmi a procedure formali, non dico che questa sia un'acquiescenza che comporti quasi una vera e propria prescrizione perché qualsiasi cosa nel tempo subisce una prescrizione, e cioè non dico che il decorso del tempo abbia determinato una decadenza del diritto da parte della pubblica amministrazione, ma che questa non se ne è data per inteso. Inoltre, il Parlamento, che credo sia un organo anche gerarchicamente più comprensivo di un singolo ramo dell'amministrazione, senza nulla togliere al concetto della divisione dei poteri fra l'esecutivo e il legislativo, si è più volte espresso, sia pure attraverso il solito *ping-pong* da una Camera all'altra, per l'accoglimento di questo principio, nel senso che il tributo preteso dalla legge, non essendo stato pagato perché non dovuto, non dovesse avere più luogo. Si tratta pertanto di una sanatoria che finisce col togliere di mezzo questo contenzioso, questo contrasto fra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti coinvolti nella vicenda.

Il secondo comma dell'articolo 1, in cui si dice che « compete il rimborso qualora detto tributo sia stato pagato », è stato accolto all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, e quindi con il consenso anche dei colleghi di altra parte politica che sono intervenuti questa mattina nel dibattito. Da un punto di vista di giustizia fiscale si è pensato di non creare due categorie: quella di coloro che hanno resistito fondatamente alla pubblica amministrazione, tant'è vero che questa per ventisette anni non ha reagito, e che hanno ritenuto il tributo non dovuto, e quella di coloro che hanno pagato. Sarebbe un'ingiustizia fare due pesi e due misure perché questi ultimi contribuenti oltretutto hanno contestato (non è che appartengano alla categoria di coloro che hanno pagato *de plano*), dato che hanno effettuato il pagamento basandosi sul principio del *solve et repete*. Intervenendo ora una norma che regola la materia, non si capirebbe perché coloro che non hanno pagato dovrebbero essere avvantaggiati dal

nuovo provvedimento di legge, mentre coloro che hanno eseguito il pagamento con l'animo di ripetere non dovrebbero essere messi nella condizione di vedersi restituita la somma indebitamente pagata.

Questo è l'unico aspetto di natura economica contenuto nella proposta di legge, perché l'altro non comporta oneri per la pubblica amministrazione. Questa deve soltanto restituire un importo pari a 170 milioni che corrisponde alla somma pagata dai contribuenti. Sottosegretario Tambroni, sarei lieto di sapere come si è arrivati a tale cifra. Mi sono limitato a prendere atto del parere della V Commissione bilancio che, essendo qualificata a questa incombenza, avrà valutato tale aspetto, anzi ritengo che il Governo in quella sede avrà fornito elementi di giudizio che hanno consentito di fissare quell'importo. Come ha detto giustamente l'onorevole Bernardini, l'entità della cifra è veramente modesta: 170 milioni, per quella che è la matematica del bilancio dello Stato, sono una piccola cifra...

D'ALEMA. Questo è accattonaggio.

SANTAGATI. Non è accattonaggio. Poiché è stato possibile quantificare la spesa, non vedo perché si sarebbe dovuta prevedere una cifra maggiore, anzi direi che questo è il sistema migliore per sottrarre qualsiasi potere discrezionale all'esecutivo, perché a questo si sono fatti i conti in tasca e gli si dà l'autorizzazione a pagare quell'importo. La dizione originaria della proposta di legge nel testo del Senato, che non quantifica l'onere usando una formula vaga e generica (non voglio sospettare della generosità del Governo che penso sarà rigoroso tutore dei soldi dei contribuenti), se fosse mantenuta, potrebbe dar luogo a qualche elasticità. Qui, invece, non esiste questa elasticità perché l'amministrazione finanziaria è tenuta a pagare soltanto quella cifra e, se fosse inferiore, tanto meglio, perché la parte rimanente andrebbe nei residui di bilancio.

Per quanto riguarda la richiesta di rinvio dell'onorevole Bernardini, mi dichiaro contrario. Ritengo, infatti, che siamo di fronte ad un provvedimento che si trascina da anni, da una legislatura all'altra, dall'uno all'altro ramo del Parlamento e credo sia necessario che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità in merito alla sua approvazione o meno. Tra l'altro sono passati parecchi mesi dall'ultima volta che è stato esaminato in sede legislativa in questa Commissione e abbiamo avuto, pertanto, tutto il tempo necessario per approfondire la materia.

Ritengo che il Governo possa fornirci fin da questa mattina i chiarimenti riguardanti le società editoriali che dovrebbero beneficiare della normativa e dirci come si è arrivati alla valutazione dell'onere previsto. Acquisite queste due notizie abbiamo tutto il materiale per prendere una decisione, o in senso negativo o in senso positivo. Non vorrei che un rinvio possa costituire un ostruzionismo larvato, la tendenza ad insabbiare il provvedimento che è, invece, maturo per la decisione finale.

Per quanto riguarda il gruppo del MSI-destra nazionale, ribadisco il voto favorevole alla proposta di legge.

GARZIA. Sono favorevole alla richiesta dell'onorevole Bernardini di un breve rinvio della discussione, in quanto mi sembra che le perplessità che sono state avanzate abbiano un certo rilievo. Vorrei anche chiedere al Governo, per mia curiosità personale, come abbiano fatto le imprese editoriali in questione a non pagare per venti anni una imposta dovuta.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con il daziato sospeso.

GARZIA. Come ha sottolineato il relatore, è vero che in linea equitativa, essendo la materia gravata da errori, questo provvedimento avrebbe una sua giustifi-

cazione; ma è altrettanto vero, come ha rilevato l'onorevole Bernardini, che vige il principio del consolidato tributario, per cui ormai chi ha pagato ha pagato. Lo abbiamo visto per l'ILOR, per il cumulo e il « cumuletto ».

La legge sull'editoria ha sanato in parte le situazioni di bilancio e probabilmente occorre una ulteriore riflessione in materia. Il gruppo della democrazia cristiana non intende associarsi ad un rinvio puramente dilatorio del provvedimento, ma è favorevole ad un brevissimo rinvio per approfondire la questione e arrivare rapidamente alla conclusione.

CIAMPAGLIA. Mi associo alla richiesta dall'onorevole Bernardini.

SANTAGATI. Prima di votare sulla richiesta di rinvio dell'onorevole Bernardini, sarebbe opportuno che il Governo ci fornisse subito gli elementi di cui dispone, in modo da poter completare il nostro quadro di studio.

PAVONE, *Relatore*. Desidero dare alcuni chiarimenti ai colleghi intervenuti. Ricordo innanzi tutto che il provvedimento in discussione è stato approvato al Senato con il voto favorevole di tutti i gruppi politici, compreso quello comunista che, attraverso il senatore De Sabata, dichiarò la sua completa adesione. Niente di strano, comunque, che ora la situazione sia mutata.

Sapere come è stata calcolata la cifra di 170 milioni credo sia un fatto logico e giusto. Mi sembra invece irrilevante ai fini della nostra decisione sapere quali aziende siano interessate alla normativa. Non credo che la nostra Commissione deciderà in un senso o nell'altro a seconda che si tratti dell'impresa Pavone, o della impresa Bernardini o di altra; deciderà, invece, solo in base ad una questione di diritto e di giustizia: se si riterrà giusto il pagamento del tributo, dovranno pagare tutti; in caso contrario, si dovranno rimborsare tutti coloro che hanno già pagato.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1981

L'onorevole Garzia si domanda come hanno fatto per venti anni certe imprese industriali a non pagare l'imposta in questione. Non hanno pagato perché, come ho già ricordato nella mia relazione, o hanno instaurato una situazione di contenzioso, o hanno ritenuto di servirsi utilmente del daziato sospeso.

Il provvedimento in discussione è stato presentato più volte nel corso di diverse legislature, ma non è mai riuscito ad essere approvato da entrambi i rami del Parlamento, per i motivi che prima ho ricordato.

Detto questo, per quel che riguarda la richiesta di rinvio della discussione, mi rimetto alle dichiarazioni del Governo, precisando che personalmente sono sempre disponibile a fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pur non opponendomi alla richiesta di rinvio, desidero dire che il Governo è sin da adesso nella condizione di fornire i chiarimenti richiesti.

Il problema che la Commissione deve risolvere nasce da un errore materiale avvenuto nel momento in cui sono state unificate in un'unica voce di una sola tabella - in luogo delle due preesistenti - sia la parte riguardante le macchine da stampa e loro parti, sia quella riguardante i giornali, escluse le rotative.

L'onere di 170 milioni di cui alla proposta di legge all'esame della Commissione deriva da un calcolo fatto sulla base delle fatture allegate alle richieste e riguarda sei imprese editoriali: la Società editrice siciliana, la Società editrice cartografica, la GEC, la SEGEA, *Il resto del Carlino*, la Stras immobiliare e la Società mediterranea « *La Gazzetta del Mezzogiorno* ». Altre quattro società che *ab initio* non hanno pagato, sono state ammesse al regime del daziato sospeso con le relative fideiussioni; si tratta de *Il Messaggero*, della Società tipografica editrice Capitolina, della So.Gra.Ro. e della Grafica editrice Capitolina.

BERNARDINI. Esiste un contenzioso ?

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione va collocata negli anni che vanno dal 1960 al 1966 in quanto la contestazione da parte della federazione della stampa è avvenuta in tale ultimo anno, mentre il primo disegno di legge è del 1969.

BERNARDINI. Siccome il tributo non è dovuto a partire dal gennaio 1960, nella proposta di legge si stabilisce che chi ha pagato ha diritto al rimborso che viene quantificato in 171 milioni. Indubbiamente vi sarà un contenzioso che va analizzato per verificare se si arriverà ad una diminuzione delle possibili entrate.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sarà una diminuzione pari a 170 milioni.

BERNARDINI. Non soltanto.

PRESIDENTE. Se non interpreto male, il collega Bernardini chiede di sapere se, dal momento che alcuni contribuenti hanno inteso non effettuare il pagamento entrando in contenzioso, è stata fatta una valutazione dell'ammontare delle somme per le quali è stato aperto il contenzioso in questione e che, in conseguenza della approvazione del provvedimento in esame, non dovrebbero più essere corrisposte all'erario.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta delle somme di cui al daziato sospeso; non ho a disposizione, però, i dati ad esso relativi.

PRESIDENTE. Credo allora che sia opportuno rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

SANTAGATI. Desidero precisare che sono contrario al rinvio sia per i motivi prima esposti, sia perché, a seguito dei chiarimenti dati dal Governo, esso risulta del tutto inutile. Dal momento che abbia-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1981

mo capito come si sono formati il contenzioso ed il daziato sospeso e come si è arrivati alla definizione della cifra di 170 milioni, non esistono più ostacoli alla approvazione del provvedimento; se ne esistono ancora, si tratta di questioni politiche e non di merito.

BERNARDINI. Tengo a precisare che, nel caso in cui non venisse accolta la nostra richiesta di rinvio, saremmo costretti a chiedere la rimessione in aula del provvedimento.

SANTAGATI. Non ho niente da obiettare ad un'eventuale richiesta di rimessione in aula. In questo momento voglio solo ribadire che sono contrario ad un rinvio e che ho il diritto di esprimere tale mia contrarietà.

Chiedo, in ogni caso, che sia fissata sin da adesso la data della seduta nella quale concludere l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Tale data verrà fissata in sede di ufficio di presidenza.

SANTAGATI. Credo che le decisioni della Commissione superino quelle dell'ufficio di presidenza. Possiamo, quindi, decidere sin da questo momento sulla prossima seduta, che dovrebbe essere fissata per una data molto ravvicinata.

PRESIDENTE. I problemi all'attenzione di questa Commissione hanno, obiettivamente, una rilevanza molto superiore a quella del provvedimento in discussione. Nel caso in cui lei dovesse insistere nella sua richiesta, sarò costretto a porla in votazione, non potendo decidere io in prima persona.

SANTAGATI. Non insisto, ma desidero ribadire che, se la motivazione al rinvio era semplicemente la necessità di avere dei chiarimenti, in questo momento essa non esiste più, per cui, evidentemente, era di altra natura.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO